



COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE
STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE
DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI,
(ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23.12.2019

Articolo 1 (oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre definisce i criteri e le regole relativi alla facoltà da parte dell'amministrazione comunale di destinare le risorse, eventualmente disponibili secondo le disposizioni di legge, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, qualora il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al D.Lgs.267/2000.

2. La erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato nel 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento. Tale fondo viene destinato all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, e al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il Fondo incentivante è alimentato dalle suddette fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento. Il Fondo sarà poi liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

4. Qualora il servizio di accertamento e riscossione di uno dei tributi in oggetto degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento sia affidato in concessione, e pertanto, escluso ai sensi di legge dall'applicazione degli stessi, l'amministrazione potrà disporre la previsione degli incentivi, nel rispetto della norma e dell'articolato regolamentare, con riferimento all'altro tributo mantenuto in gestione diretta.

Articolo 3 (Destinazione del Fondo)

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Articolo 4 (Trattamento accessorio)

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di programmazione finanziaria vengono predeterminati gli obiettivi assegnati al Servizio Entrate per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 **(Liquidazione del compenso incentivante)**

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Segretario generale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce dal Responsabile del Servizio interessato il report dettagliato del progetto obiettivo di cui al precedente articolo 4, comma 4 trasmettendolo al nucleo di valutazione che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

Articolo 6 **(Rapporti con altri servizi comunali)**

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e, non costituendo partecipazione alle attività di accertamento evasione, non rientrano nel personale di cui al precedente articolo 4, comma 4 del presente regolamento.

Articolo 7 **(Utilizzo del Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)**

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, se differentemente da quanto previsto dal precedente articolo 3 - comma 2, è costituito con le somme dell' 5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 4. L'utilizzo del Fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

2. Tale Fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

Articolo 8
(Aggiornamenti e modifiche)

1. Aggiornamenti o modifiche al presente regolamento potranno aver luogo con deliberazione della Giunta Comunale, solo a seguito di contrattazione con soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 2016/2018, ai sensi dell'art.7 dello stesso CCNL.

Articolo 9
(Informazione e confronto)

1. L'Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria in merito ai compensi di cui al presente regolamento.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a valere dall'esercizio finanziario 2019.